DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1972

che deroga alla decisione del 7 giugno 1971 per tenere conto della particolare situazione del Surinam

(72/278/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 9,

visto il progetto della Commissione,

considerando che la decisione del Consiglio del 7 giugno 1971, relativa alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della suddetta decisione del 29 settembre 1970 (2), comprende gli indumenti delle voci 61.01, 61.02, 61.03 e 61.04 nell'elenco A, costituente l'allegato II di detta decisione ; che tali indumenti, per essere ammessi come prodotti originari, devono essere stati fabbricati a base di tessuti aventi anch'essi la qualifica di « prodotti originari » ovvero filati o tessuti greggi originari di paesi terzi ;

considerando tuttavia che il mantenimento delle esportazioni tradizionali del Surinam giustifica una parziale deroga alle norme d'origine definite nella decisione del 7 giugno 1971 per gli indumenti delle voci 61.01, 61.02, 61.03 e 61.04 della tariffa doganale comune ;

considerando che le autorità del Surinam si sono impegnate ad attuare le disposizioni necessarie affinché da questa deroga non consegua una sensibile modificazione delle tradizionali correnti di scambio ;

considerando che occorre adottare la presente decisione per la durata di un anno a decorrere dal 1° agosto 1972,

DECIDE :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni della decisione del Consiglio, del 7 giugno 1971, relativa alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, gli indumenti fabbricati nel Surinam, delle voci 61.01, 61.02, 61.03 e 61.04 della tariffa doganale comune, sono considerati originari del Surinam alle seguenti condizioni purché siano stati trasportati direttamente, a norma dell'articolo 5 della decisione del 7 giugno 1971, dal Surinam nella Comunità o nei paesi e territori d'importazione.

Articolo 2

Per beneficiare del regime di cui all'articolo 2 della decisione del 29 settembre 1970 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, i prodotti in questione dovranno comportare un minimo del 30 % di valore aggiunto nel Surinam.

Articolo 3

Tale deroga si riferisce ad un importo annuo di 150 000 unità di conto calcolato sulla base del prezzo franco fabbrica dei prodotti esportati.

Articolo 4

Spetta alle autorità competenti del Surinam di adottare le disposizioni necessarie per il controllo qualitativo e quantitativo delle esportazioni che possono beneficiare delle misure di cui sopra.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa è applicabile per la durata di un anno a decorrere dal 1° agosto 1972 ed è rinnovabile per decisione del Consiglio.

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1972.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.
(2) GU n. L 141 del 27. 6. 1971, pag. 47.